

MONTANI ANTALDI SRL

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI DI PALAZZO MONTANI ANTALDI

Premessa

La Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, nell'ottica della pubblica fruizione della propria sede, con particolare riferimento alle iniziative di apertura, visita e promozione del piano nobile contenente le raccolte d'arte della Fondazione, all'attività convegnistico-congressuale nell'Auditorium, nonché alle manifestazioni culturali e musicali nel cortile, ha conferito mandato alla Montani Antaldi Srl per la concessione in uso a terzi della struttura suddetta disciplinata nel rispetto del seguente Regolamento:

Art. 1 – Principi generali

La concessione può avere ad oggetto: i locali contenenti le raccolte d'arte della Fondazione, il cortile interno e l'Auditorium.

In particolare l'Auditorium è una struttura polifunzionale adatta ad ospitare attività convegnistico-congressuale, dotato di una sala che contiene n. 218 posti a sedere più n. 10 posti al tavolo di presidenza. Comunque, per ogni manifestazione, sarà consentito l'ingresso ad un massimo di 280 persone, per espressa previsione del "verbale di agibilità" rilasciato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Art. 2 – Modalità di concessione

Compatibilmente con le disponibilità di calendario, con le condizioni tecniche e di agibilità, i locali sono messi a disposizione dei richiedenti gratuitamente previa presentazione di domanda redatta su apposita modulistica almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa o comunque in tempo utile per l'espletamento delle procedure di concessione, di una ordinata programmazione e di una efficace organizzazione dei servizi.

La Montani Antaldi Srl si riserva la facoltà di non accogliere la domanda senza alcun obbligo di motivazione.

E' in ogni caso esclusa la concessione per attività di natura strettamente commerciale o comunque incompatibili con le finalità istituzionali della Fondazione.

Art. 3 – Servizi connessi all'uso dei locali

I costi dei servizi accessori connessi all'uso dei locali – da definirsi di volta in volta - sono a carico del richiedente.

Per iniziative la cui effettuazione assume importanza significativa, sia perchè legate agli scopi istituzionali dell'attività della Fondazione, sia per la rilevanza della manifestazione nel contesto cittadino e provinciale, la Montani Antaldi Srl può assumersi gli oneri di tutti o parte dei servizi connessi all'uso dei locali.

Art. 4 – Mancata utilizzazione

In caso di mancata utilizzazione, il richiedente dovrà darne tempestiva comunicazione scritta.

Art. 5 – Adempimenti

Le organizzazioni concessionarie devono preventivamente esibire tutti i permessi e le autorizzazioni previsti dalla normativa vigente in relazione alla tipologia di iniziativa ed osservare le prescrizioni indicate nel verbale di agibilità dell'Auditorium dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; debbono inoltre dotarsi della licenza di Polizia prevista dall'art. 68 T. U. di Pubblica Sicurezza presso l'Ufficio Comunale competente ed, infine, dimostrare di aver adempiuto alle pratiche SIAE e di agibilità ENPALS ove richieste.

Art. 6 – Riconsegna dei locali

Le organizzazioni concessionarie, nell'uso dei locali, devono usare tutta la diligenza per evitare danni e per riconsegnarli nel medesimo stato di conservazione in cui si trovavano nel momento della presa di possesso.

E' perciò vietata ogni operazione che leda l'integrità delle strutture murarie e degli arredi, nonché l'uso degli accessori e delle attrezzature pertinenti ai locali in maniera pregiudizievole al loro normale funzionamento.

Art. 7 – Facoltà di revoca della concessione

La Montani Antaldi Srl si riserva la facoltà di revocare, in ogni momento, l'atto di concessione dei locali, per motivi di pubblica sicurezza o comprovate esigenze della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro.

Art. 8 – Responsabilità

La Montani Antaldi Srl declina ogni responsabilità per quanto concerne eventuali autorizzazioni che debbono essere richieste dai concessionari e rilasciate dalla competente Autorità, o per eventuali interruzioni dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento a qualsiasi cause dovute.

Le organizzazioni che ricevono in uso i locali sono responsabili di tutto ciò che può accadere a persone e cose durante il periodo di concessione.

Art. 9 – Rinvio

I rapporti tra la Montani Antaldi Srl e le organizzazioni concessionarie sono regolati dalle norme del presente Regolamento e dalle disposizioni previste dal Codice Civile in materia di comodato, in quanto applicabili.